

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BATTAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1959

Estensione ai ferrovieri ex combattenti, che non se ne fossero avvantaggiati, del beneficio previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 dicembre 1954, n. 1152, il legislatore concesse agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45, od assimilati, benefici vari.

Tra l'altro, l'articolo 6 stabilì che a coloro che tra detti agenti non si fossero avvantaggiati del beneficio previsto negli articoli precedenti veniva concesso un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della legge stessa.

E poichè, secondo il regolamento, il personale delle stazioni poteva essere scrutinato al grado IX o ammesso agli esami per il grado VIII dopo cinque anni di permanenza nel grado, ne venne di conseguenza che tutti coloro che avevano già raggiunto i tre anni di anzianità e non i cinque anni furono immediatamente scrutinati o ammessi agli esami.

È chiaro, però, che non tutti furono agevolati dal concesso beneficio nella sua interezza in quanto coloro che, ad esempio, avevano raggiunto i quattro anni di anzianità nel grado beneficiarono soltanto di un anno ai fini della promozione.

Ne venne fuori, quindi, una disparità di trattamento.

Successivamente e precisamente con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, nel volere estendere ai cosiddetti « trentanovisti » del personale delle Ferrovie dello Stato i benefici già concessi al personale delle altre Amministrazioni in servizio anteriormente al 23 marzo 1939, il legislatore attribuì una anzianità fittizia al 1° maggio 1948 di sette anni per l'ammissione ai concorsi interni per l'avanzamento al grado VI di gruppo B, di nove anni per l'ammissione ai concorsi interni per l'avanzamento al grado VI di gruppo C e di sette anni per l'ammissione agli esami di idoneità e successivo scrutinio per l'avanzamento al grado VIII del personale delle Stazioni.

Con l'articolo 7 del citato provvedimento venne disposto che l'anzianità fittizia fosse concessa « al personale in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e di altre Amministrazioni statali da data anteriore al 23 marzo 1939 che, successivamente alla data stessa ed anteriormente al 24 giugno 1951, abbia ottenuto la

nomina nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato per una delle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato c) del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni».

Lo stesso articolo precisava che « ai fini di cui sopra non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità nel ruolo congiunto con l'anzianità speciale attribuita ».

Alla stregua di tale norma ne venne di conseguenza che se, ad esempio, dopo l'entrata in vigore della stessa vi fosse stato un alunno d'ordine trentanovista con soli tre anni di anzianità nel grado, avrebbe potuto con l'aggiunta dei sette anni dell'anzianità speciale attribuitagli presentarsi agli esami non già per la promozione al grado di sottocapo ma per l'avanzamento al grado di capostazione di II classe.

Ancora successivamente il legislatore, rilevando le disparità già sopra rilevate e cioè che taluni combattenti appartenenti al personale delle Ferrovie dello Stato non si erano avvantaggiati dell'aumento di due anni di anzianità previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, con l'altra legge 3 aprile 1958, n. 471, e precisamente con l'articolo 5 di essa stabilì che coloro i quali non avessero fruito dell'anticipo di due anni nella data di ricorrenza della prima promozione conseguita successivamente al 31 dicembre 1954 potevano ottenere la retrodatazione a tutti gli effetti della eventuale prima promozione conseguita o da conseguire per qualunque titolo dopo il 31 dicembre 1954 di due anni o di quel minor periodo purchè, tenuto conto dell'anticipo già goduto per la legge su citata, la retrodatazione complessiva risultasse della misura uniforme di due anni.

Con tale norma, quindi, venne sanata la disparità di cui dianzi è cenno e tutti gli aventi diritto si avvantaggiarono egualmente del beneficio loro concesso.

Ma il legislatore non ha tenuto altresì presente il diverso trattamento che, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 591, riguardante i trentanovisti e alle leggi testè citate, venne usato nei riguardi di quel personale che, per essere e combattente e trentanovista insieme, non aveva beneficiato di ambedue i benefici concessi.

Infatti se, ad esempio, un sottocapostazione al 1° gennaio del 1955 aveva già compiuto tre anni di permanenza nel grado, lo stesso — per essere combattente — fu agevolato nel senso che potè immediatamente presentarsi agli esami per la promozione al grado di capostazione di II classe.

Costui, però — se anche trentanovista —, una volta promosso capostazione di II classe non potè avvantaggiarsi, come sarebbe stato suo diritto, della speciale anzianità attribuita con la norma di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1955, n. 591, in quanto, come si è rilevato questa poteva essere attribuita solo a coloro che si trovavano nella « qualifica di prima assunzione ».

Da qui il rilievo che, così come il legislatore ha provveduto a sanare la disparità che si era venuta a creare nei riguardi del personale delle Ferrovie combattente della guerra 1940-45 od assimilato, nel senso di far godere allo stesso egualmente i due anni di anzianità di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, avrebbe dovuto pure provvedere ad estendere il beneficio del decreto del Presidente della Repubblica n. 591, riguardante i trentanovisti a tutti coloro che, pur essendo e combattenti e trentanovisti, godettero del primo beneficio e non del secondo.

A tale lacuna si intende riparare con il presente disegno di legge concedendo due anni di maggiore anzianità nell'ex grado VIII del personale delle stazioni a tutti quei dipendenti che non si avvantaggiarono dei due benefici loro spettanti in relazione alla duplice qualità di combattenti e di trentanovisti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 od assimilati in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 che, successivamente alla data stessa e anteriormente al 24 giugno 1951 abbiano ottenuto la nomina nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato per una delle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato c) del regolamento del personale delle Ferrovie medesime approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, ove non avessero beneficiato dell'anzianità speciale loro attribuita con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, per essere stati promossi avvantaggiandosi del beneficio loro concesso dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, possono ottenere la retrodatazione di due anni a tutti gli effetti della prima promozione conseguita per qualunque titolo dopo il 31 dicembre 1954.

Art. 2.

Gli effetti economici della disposizione che precede decorreranno dal 1° luglio 1959.